

# COMUNE DI CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA

## Provincia di Savona

Via Provinciale 6 - Tel 0182 78042 fax 0182 783900 p.iva/cf 00379280092

Email [castelvecchiorb@uno.it](mailto:castelvecchiorb@uno.it) - [castelvecchiorb@pec.uno.it](mailto:castelvecchiorb@pec.uno.it)

ORDINANZA n. 7/2025 del 24.07.2025

Prot. 2090 del 24.07.2025

**Oggetto: Divieto del gioco del pallone, di tutti i giochi, sport e altre attività che arrechino molestie, disturbo o mettano in pericolo l'incolumità delle persone o possano danneggiare beni pubblici e giardini in tutte le piazze e le vie del centro storico di Castelvecchio di Rocca Barbena.**

### II SINDACO

PREMESSO :

- che pervengono frequentemente segnalazioni da parte dei cittadini con le quali si denuncia la pratica diffusa di utilizzare le piazze quale luogo per lo svolgimento di giochi con il pallone nonché numerosi episodi di disturbo principalmente in Piazza Cavour;

- che tutto il centro storico è già oggetto di divieto di transito a tutti i veicoli (tranne gli autorizzati) al fine di tutelare il patrimonio storico artistico del Borgo;

DATO ATTO che la Piazza Cavour è stata da poco oggetto di rifacimento compreso il prato inerbito e, appare evidente che la circolazione di biciclette, gioco del pallone e altri sport di gruppo, arreca notevoli danni al manto erboso;

CONSIDERATO che i giochi con il pallone ed altre attività che si svolgono mediante lancio di oggetti determinano tra l'altro disturbo alla quiete dei cittadini nonché pericolo per l'incolumità e la sicurezza delle persone e/o l'integrità del patrimonio privato e pubblico con il danneggiamento di beni aventi valore storico e artistico;

CONSIDERATO, inoltre, che le condotte di cui sopra rappresentano un pregiudizio per i diritti fondamentali delle persone in quanto impediscono il libero utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché il riposo delle persone e determinano un elevato rischio per la tutela dei beni pubblici;

VALUTATA la necessità, alla luce di quanto evidenziato, di predisporre strumenti per scoraggiare l'utilizzo della Piazza Cavour e di tutto il centro storico quali luogo per lo svolgimento del gioco del pallone, transito con velocipedi (solo per la Piazza Cavour) e di tutte quelle attività che sono di nocimento per il decoro e la sicurezza delle persone;

ATTESO che risulta necessario intraprendere ogni iniziativa tendente al rispetto delle norme che regolano la vita e la convivenza civile ed a migliorare le condizioni di vivibilità in special modo di Piazza Cavour nonché anche di altre piazze e Vie del centro storico di Castelvecchio di Rocca Barbena;

RITENUTO, quindi opportuno, vietare in tutto il centro storico lo svolgimento di giochi con il pallone, di qualsiasi gioco o sport, che non siano preventivamente autorizzati, e di altre attività che si svolgono mediante lancio di oggetti, allo scopo di garantire l'ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici a tutti i cittadini nonché scongiurare pericoli per l'incolumità delle persone e del patrimonio storico ed artistico;

RILEVATO che per la Piazza Cavour occorre, oltre a vietare i giochi sopra citati, anche provvedere al divieto di transito ai velocipedi

VISTO l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modificazioni ;

Visto l'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Vista la Legge n. 689 del 24 novembre 1981;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana approvato con D.C.C. n. 14 del 14 8.7.2022 e, in special modo l'art. 45;

## ORDINA

che in tutte le vie e piazze del centro storico di Castelvechio di Rocca Barbena sia vietato :

- il gioco del pallone in tutte le forme e modalità di svolgimento;
- tutti i giochi o sport collettivi o individuali che non siano preventivamente autorizzati;
- tutti quei giochi che prevedono il lancio degli oggetti che possono arrecare molestie, disturbo o mettere in pericolo l'incolumità delle persone nonché danneggiare l'integrità del patrimonio privato e pubblico e i beni avente valore storico ed artistico.
- Nella Piazza denominata Cavour sia altresì vietato circolare con velocipedi, al fine di tutelare il manto erboso di difficile manutenzione e costi per l'Amministrazione Comunale.

Fatto salvo il configurarsi di altre fattispecie di illecito penale/amministrativo, le violazioni della presente ordinanza sono punite, secondo quanto previsto dall'articolo 45 comma 3 del regolamento di polizia urbana, con l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della immediata cessazione dell'attività in essere.

Al sensi dell'art. 16 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981, ai trasgressori è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad € 100,00 (doppio del minimo).

E' fatta salva per gli organi accertatori di provvedere al sequestro amministrativo cautelare delle cose utilizzate per commettere la violazione, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della Legge n. 689 del 24 novembre 1981.

All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento in violazione della presente ordinanza.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia presenti sul territorio sono incaricate dell'attuazione della presente ordinanza, intimando anche l'immediata cessazione dell'illecito da parte degli autori o genitori se trattasi di minori

## AVVERTE

che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, la presente ordinanza è Impugnabile mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata entro 60 giorni dalla pubblicazione o in alternativa mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Castelvechio di Rocca Barbena.

## DISPONE

che questa ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Castelvechio di Rocca Barbena
- resa nota a mezzo stampa locale
- trasmessa alle Forze di Polizia presenti sul territorio per il controllo sull'osservanza del provvedimento.

Dalla casa municipale 24.07.2025

Il Sindaco  
MILANI Marino

